

REGOLAMENTO (CEE) N. 1413/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 1993

relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3953/92 del Consiglio, del 21 dicembre 1992, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 3953/92 prevede concessioni tariffarie per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche sopra menzionate, entro un massimale di 3 000 t; che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1101/93⁽³⁾, le ciliegie refrigerate sono da classificare nella stessa voce di quelle fresche;

considerando che, per assicurare una corretta applicazione di tali disposizioni, occorre assoggettare le importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a un regime di titoli di importazione e che si devono stabilire le modalità specifiche di tale regime;

considerando che, per evitare il superamento del quantitativo stabilito nel regolamento (CEE) n. 3953/92, è d'uopo derogare al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92⁽⁵⁾;

considerando che i titoli d'importazione sono rilasciati in base al codice NC più dettagliato; che la nomenclatura combinata contiene due codici, in relazione ai periodi di importazione delle ciliegie acide; che è quindi opportuno prevedere il rilascio dei titoli di importazione per entrambi i codici NC interessati; che, d'altro canto, il

periodo di validità del titolo tiene conto dei termini di inoltro del prodotto verso la Comunità;

considerando che, per assicurare il buon funzionamento di tale regime, è opportuno stabilire che gli Stati membri comunichino settimanalmente i quantitativi relativi ai titoli inutilizzati o parzialmente utilizzati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di ciliegie acide fresche dei codici NC 0809 20 20 e 0809 20 60 originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono assoggettate alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato dallo Stato membro interessato a chi ne faccia richiesta, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione intesa a garantire che l'importazione avrà luogo durante il periodo di validità del certificato.

Articolo 2

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano ai titoli di importazione per le ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di cui all'articolo 1, salve le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento sopraccitato, non si applicano le disposizioni relative ai margini superiori di tolleranza.

2. Nella domanda del titolo d'importazione e nel titolo stesso devono essere indicati, alla casella 16, i codici NC 0809 20 20 e 0809 20 60.

3. L'importo della cauzione è fissato a 0,60 ECU/100 kg netti.

4. I titoli di importazione sono validi per 20 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata integralmente o parzialmente qualora l'operazione non venga eseguita, o venga effettuata soltanto in parte, entro tale termine.

⁽¹⁾ GU n. L 406 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.